

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4464**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MAGNALBÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2000**

—————

**Regole per la comunicazione politica radiotelevisiva**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Affrontare il tema riguardante la comunicazione politica radio-televisiva dando alle relative regole il taglio del disegno di legge governativo in materia, all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, significa scrivere una legge con gli occhi rivolti al passato.

Nelle società arcaiche, che praticamente si sono estinte solamente nella prima metà del secolo scorso, la comunicazione minimale, comune e corrente era affidata all'oralità viva, cui si affiancava la curialità dello scritto, riservato alla categoria degli alfabeti.

Tenere parte della popolazione lontana il più possibile da tale forma di comunicazione e di informazione più complessa produceva nella compagine sociale una divisione in fasce ben precise, divisione favorita dalle classi dominanti, che facevano di tutto per non consentire il libero accesso al «sapere», uno dei più importanti passaggi preliminari, allora come ora, per il raggiungimento del molto più ambito ed agognato «avere».

Attualmente, per le forme tecnologiche assunte dalla comunicazione, in virtù delle quali un dato compie in tempi reali il giro del mondo, il sostegno rappresentato dalla scolarizzazione tradizionale non è più sufficiente, perché le notizie solo in parte relative vengono diffuse da testi cartacei, mentre in massima parte viaggiano e vengono intercettate mediante strumenti e soprattutto metodi del tutto nuovi.

Si è così creata, nel grande ambito della psicologia di massa, una precisa presa di coscienza legata alla sempre crescente necessità-desiderio di viaggiare continuamente in questo sconfinato mondo tecnologico, che contiene immense biblioteche virtuali ed un numero incalcolabile di notizie, cui possono accedere solo coloro che di determinate pro-

cedure posseggono la conoscenza e le chiavi: ed il compito primario della nuova scuola dovrebbe essere quello di fornire a tutti una istruzione riguardante tali vigenti tecniche di ingresso, unica condizione per scongiurare il nuovo analfabetismo, cui può conseguire una grave forma di moderna schiavitù.

Tale presa di coscienza e tale crescente necessità hanno determinato e continuano a determinare, in collegamento con conseguenti modificate abitudini, una specie di mutamento genetico dell'individuo, il quale è del tutto dissimile, per ragione, intelletto e sentimento, a quelli che furono non molti anni orsono i suoi genitori ed i suoi avi.

Né altrimenti potrebbe essere, dal momento che questo individuo non siede più di fronte al camino ad esercitare il pensiero sollecitato dal guizzare del fuoco, ma ha la possibilità di girare e vedere il mondo intero seduto di fronte ad un piccolo strumento, mediante il quale non solo riceve informazioni, immagini, colori e suoni di ogni tipo, ma di cui può anche divenire fornitore, diffusore, modificatore e manipolatore.

Di fronte a tale straordinaria, inarginabile e quotidiana mole di notizie circolanti, che costituiscono il vero patrimonio dell'uomo di questo secolo, la chiusura di un canale di informazione, oltretutto complementare e culturalmente marginale, si presenta storicamente ridicola ed obiettivamente intrisa di efficacia negativa.

Infatti il problema non consiste nel concedere o negare un tipo di informazione, creando regole e ponendo divieti, bensì nel diritto del destinatario di valutare i vari messaggi, mediante l'analisi del significato e dello spessore delle informazioni che vuole ricevere.

Si innesta qui il discorso della autodeterminazione informativa, la quale viene a costituire un diritto fondamentale della persona, e cioè del soggetto che opera l'insieme delle scelte da esercitare nei confronti della massa critica di informazioni cui ogni cittadino deve poter accedere, situazione che richiede una strutturazione costituzionale complessa, che comprenda anche la nuova categoria dei diritti di partecipazione.

Tali diritti, riconosciuti tra i fondamentali, non possono subire limitazioni o essere compressi per comodità o meno di una parte politica, la quale invece è tenuta a garantire il libero esercizio, e ciò anche in riferimento alla comunicazione politica radiotelevisiva.

Ciò non toglie che questo settore possa essere sottoposto a disciplina, rivolta a garantire un equilibrio tra le varie comunicazioni, equilibrio che si ottiene trovando una sintesi tra le regole delle pari opportunità e quelle del libero mercato.

Questo disegno di legge contiene una normativa che, senza incidere sul diritto di informazione, sia attivo che passivo, attribuisce a tutti i soggetti politici la possibilità di usu-

fruire della comunicazione radiotelevisiva entro i binari di una equa concorrenza.

Si tratta di norme considerate e dichiarate di natura interinale, sia perché riferite anche a consultazioni elettorali nazionali le cui regole sono in procinto di essere modificate, sia perché destinate, perlomeno negli auspici, ad essere sostituite da una normativa omogenea di fonte comunitaria.

Il provvedimento si compone di undici articoli di facile lettura e pone distinzioni tra servizio pubblico (anche questo in fase di elaborazione legislativa presso la competente Commissione di merito del Senato), emittenti private nazionali ed emittenti locali, alle quali ultime viene lasciata la più completa libertà di autoregolamentazione.

Un divieto per i registi, editori e conduttori del pubblico servizio di fare politica, nel corso di trasmissioni che di politica non trattano, è contenuto nell'articolo 5, mentre l'articolo 8 traccia le linee del sistema sanzionatorio, riguardo al quale è contenuto un rinvio di competenza alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Garanzia di parità di trattamento)*

1. La legge garantisce a tutti i soggetti politici la parità di trattamento per l'accesso ai mezzi di informazione.

## Art. 2.

*(Controlli ed organismi deputati)*

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ciascuna nell'ambito della propria competenza e di concerto fra loro, controllano il rispetto del principio della parità, di cui all'articolo 1.

## Art. 3.

*(Spazi riservati dalla legge)*

1. Il terzo canale televisivo ed il terzo canale radiofonico della concessionaria pubblica devono riservare gratuitamente alla comunicazione politica il 33 per cento della effettiva durata totale dei loro programmi giornalieri.

2. I tempi di accesso sono distribuiti tra i soggetti politici che ne fanno richiesta in base ad un regolamento per la comunicazione politica radiotelevisiva adottato dalla Commissione di cui all'articolo 2, secondo il principio di cui all'articolo 1.

3. La distribuzione dei tempi di cui al comma 2 dovrà essere informata a criteri obiettivi di equità e di imparzialità, tenendo conto delle richieste dei singoli soggetti poli-

tici e di quelle dei soggetti che dichiarano di essere riuniti in coalizione.

4. Alle coalizioni di cui al comma 3 sono attribuiti tempi supplementari in proporzione alla rappresentanza elettorale dei soggetti politici che ne fanno parte.

#### Art. 4.

##### *(Scadenze elettorali e comunicazione politica)*

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali, e fino alla chiusura della campagna elettorale, le emittenti nazionali private devono riservare alla comunicazione politica un massimo del 25 per cento della effettiva durata dei loro programmi giornalieri.

2. Le tariffe da applicare in relazione agli spazi della riserva obbligatoria di cui al comma 1 sono stabilite dall'Autorità di cui all'articolo 2 con apposito regolamento, che deve anche tenere conto, nei confronti di tutti i soggetti che hanno richiesto spazi di comunicazione, di un rimborso, la cui misura è definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. L'entità del rimborso è determinata sulla base del criterio proporzionale di cui al comma 4 dell'articolo 3.

#### Art. 5.

##### *(Programmi di informazione)*

1. I registi ed i conduttori di programmi della concessionaria pubblica, per i quali viene corrisposto dall'utente il canone annuale, sono tenuti ad un comportamento imparziale, evitando di fare trasparire le loro personali tendenze o preferenze politiche nella preparazione dei palinsesti e nel corso delle trasmissioni ed applicando rigorosa-

mente tra tutte le parti politiche il principio delle pari opportunità, in rapporto anche al sesso dei partecipanti alle varie trasmissioni.

Art. 6.

*(Diffusione dei sondaggi)*

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi, da chiunque realizzati, sono ammesse solamente attraverso *Internet*.

2. Ogni pubblicazione e diffusione di sondaggi deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio;
- i) spesa effettiva e globale della operazione ed indicazione del soggetto che l'ha fiscalmente sostenuta.

Art. 7.

*(Disciplina della comunicazione istituzionale)*

1. Dalla data di indizione delle elezioni, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto rigoroso divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

## Art. 8.

*(Violazioni e sanzioni)*

1. La violazione di ogni disposizione della presente legge, nonché di quelle emanate in materia dalla Commissione e dall'Autorità di cui all'articolo 2, dà luogo ad una sanzione proporzionata all'entità della violazione medesima, da stabilire nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Ad ogni violazione delle disposizioni dell'articolo 5 è comunque applicata una sanzione da pagarsi in solido tra regista, conduttore ed editore, raddoppiabile in ogni caso di recidiva.

3. L'entità base della sanzione, che non potrà comunque essere inferiore a 100 milioni di lire *pro-capite*, è stabilita dalla Commissione di cui all'articolo 2.

## Art. 9.

*(Ambito di applicazione e controlli)*

1. La presente legge si applica ad ogni tipo di comunicazione politica ed ad ogni ipotesi di consultazione elettorale.

2. Alla scadenza di ogni semestre, ed entro trenta giorni dalle scadenze elettorali o referendarie, la Commissione o l'Autorità di cui all'articolo 2 della presente legge presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione riguardante tutti i dati monitorizzati ed assunti di propria competenza.

## Art. 10.

*(Emittenti locali ed abrogazione di norme)*

1. La presente legge non si applica alle emittenti locali le quali sono del tutto libere di trasmettere comunicazione politica, sia gratuitamente sia a pagamento, con la facoltà di stipulare con il Ministero delle comunica-

zioni una convenzione per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.

2. La presente legge ha carattere transitorio e resta in vigore fino alla modifica delle vigenti norme in materia elettorale riguardanti il Parlamento nazionale e quello europeo e all'emanazione di una normativa europea omogenea in materia. Il Governo italiano si impegna a sollecitare in tal senso i competenti organismi dell'Unione europea.

3. È abrogata ogni disposizione di legge non compatibile con il contenuto della presente legge.